

Codice Avviso: A01089

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CON IL QUALE SOTTOSCRIVERE UN PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA DI BUNKERVIK PER COMPLESSIVI N. 24 MESI

FAQ

- 1) In riferimento alla sezione “*Note ulteriori ed eventuali allegati aggiuntivi a cura dell’istante*”, all’interno del modello di manifestazione di interesse, è ammesso richiamare e allegare uno o più file separati (ad esempio un progetto in forma estesa, il curriculum artistico/professionale e un breve dossier di immagini/portfolio)?

Sì, è possibile allegare la documentazione che meglio descriva il progetto oggetto di manifestazione d’interesse. Nell’economicità della gestione della fase selettiva si invita altresì l’istante ad individuare e selezionare solo la documentazione più rappresentativa.

- 2) In riferimento al punto 3 del modello di manifestazione d’interesse denominato “*Requisiti legati alla capacità di aggregazione di più soggetti*” può essere considerata valida una scrittura privata sottoscritta dalle parti da allegare alla domanda, che formalizzi la collaborazione e individui il referente capofila?

Un accordo di partenariato in forma di scrittura privata, sottoscritta dalle parti, che individui il soggetto responsabile dei rapporti con il Comune di Brescia, è sufficiente ai fini della presentazione della manifestazione d’interesse oggetto della presente procedura.

- 3) Siamo un gruppo di professionisti nato recentemente con l’intento di indagare e promuovere la relazione tra arte, sfera pubblica e contesto sociale. Al momento non siamo ancora costituiti formalmente come associazione (pur prevedendo di farlo nei prossimi mesi), ma intendiamo comunque presentare la manifestazione di interesse. Dall’art. 2 del bando si evince che anche le associazioni informali possono partecipare. Alla luce di ciò, vorremmo comprendere come procedere correttamente nella compilazione dell’Allegato 1.

Si conferma, come previsto all’art. 2 “*Soggetti ammissibili*” dell’avviso pubblico, che tutti i cittadini attivi singoli o associati, anche in via informale, possono presentare la manifestazione d’interesse.

All’interno dell’allegato 1 inserirete i dati del referente utilizzando gli appositi campi “*altro*” specificando la natura giuridica del soggetto proponente, al momento della presentazione della manifestazione d’interesse, nonché tutti dettagli relativi all’associazione in via di costituzione.

- 4) Relativamente all’Allegato 1 e nello specifico alla sezione dedicata all’autodichiarazione sulla copertura assicurativa per i volontari, desideriamo sapere se, data la nostra attuale natura informale, siamo esonerati dalla compilazione di tale punto.

In riferimento agli obblighi assicurativi e alla figura del volontario si rimanda al Titolo terzo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Anche qualora il soggetto proponente non fosse qualificato, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, quale ente del terzo settore, è necessario che si impegni ad assicurare eventuali volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato oggetto della proposta, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

- 5) L'Allegato 2 richiede di indicare gli estremi di un conto corrente sul quale verrà erogato il contributo annuale dal Comune di Brescia. Considerata la natura informale della nostra associazione, vorremmo sapere se è necessario individuare uno di noi che metta a disposizione il proprio conto personale. In tale eventualità, il contributo verrebbe considerato reddito imponibile per il titolare del conto? Il conto corrente specificato al momento della presentazione della domanda può essere modificato in futuro? Inoltre, l'erogazione è subordinata alla presentazione di fatture o documentazione di spesa?

L'allegato 2 rimanda alla legge 13 agosto 2010 n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) e, in particolare, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

L'appoggio bancario può essere modificato in futuro (art. 3 c.7 L. 136/2010) previa comunicazione al Comune di Brescia.

In merito all'imponibilità del rimborso spese percepito si rimanda ad un vostro approfondimento con un esperto fiscale.

Infine, in riferimento alla rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto dettagliato all'art. 5, punto c) "*Impegni da parte del Comune di Brescia*" dell'avviso pubblico. Il Comune di Brescia si impegna a riconoscere un rimborso spese [...] fino a un massimo di € 5.000,00 annui onnicomprensivi da erogare al soggetto individuato, con cadenza annuale ed anche con possibilità di acconto, e previa presentazione di idonea documentazione fiscale attestante l'avvenuta spesa per l'acquisto di materiale di consumo, dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e per il rimborso di altre spese debitamente documentate necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura.[...]

- 6) La copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi è a carico del soggetto gestore dello spazio o del Comune di Brescia?
La copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi è a carico del soggetto gestore.
- 7) Considerata la precedente funzione dello spazio, desideriamo sapere se è attualmente predisposto un impianto di sicurezza e allarme.

Per lo spazio non è attualmente predisposto un impianto di sicurezza e allarme.

- 8) Il bando esplicita che l'accesso è consentito a partire dalla scuola media inferiore. Questo implica che non è possibile lavorare su progetti che vedono coinvolte scuole di grado inferiore alla secondaria di primo grado?

Come specificato al punto 3) dell'allegato tecnico la visita è ammessa a scolaresche a partire dalla scuola media inferiore. Non sarà pertanto possibile organizzare progetti che interessino scuole di grado inferiore.

- 9) In merito ad eventuali progetti di allestimento di mostre, è consentito il fissaggio di opere o altri elementi alle pareti?

Non è consentito il fissaggio di opere o altri elementi alle pareti.

- 10) Siamo a conoscenza di un'infiltrazione dal soffitto avvenuta anni fa e che aveva causato danni ad alcune opere esposte in occasione di una mostra. Tale perdita è già stata ripristinata in maniera definitiva?

Si sono verificate in passato infiltrazioni dalle pareti. Il fenomeno non si è più manifestato, a seguito di intervento di iniezione di resine per sigillare la lesione della galleria, condiviso con la Soprintendenza.

Trattandosi comunque di un bunker interrato e sovrastato da un giardino pubblico, per le caratteristiche intrinseche del luogo, non è da escludere che le infiltrazioni si possano ripresentare in occasione di particolari condizioni meteo o a seguito di eventi imprevedibili. L'immobile è oggetto di monitoraggio costante da parte degli uffici tecnici del Comune di Brescia.

- 11) Desidereremmo comprendere se, nel caso di un gruppo come il nostro — composto da persone fisiche e in procinto di costituire un'associazione culturale di natura non profit — sia comunque consentito ricorrere a forme di sponsorizzazione esclusivamente finalizzate a sostenere aspetti logistici e organizzativi degli eventi (ad esempio reperimento materiali, allestimenti, supporto operativo), senza trarre alcun vantaggio economico personale.
Il divieto indicato nel bando si applica indistintamente a qualsiasi forma di sponsorizzazione, anche se destinata unicamente alla copertura di costi vivi e non riconducibile a un beneficio economico per i proponenti? Oppure tale restrizione riguarda esclusivamente soggetti imprenditoriali già costituiti.

Il divieto relativo alle sponsorizzazioni riguarda solamente i soggetti aventi natura imprenditoriale, ossia le imprese e organizzazioni che perseguaono, per loro natura, scopo di lucro; in tal senso l'art. 2 dell'avviso denominato "Soggetti ammissibili" specifica che [...] I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini della presente procedura solo a condizione che non ricavino vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, neppure nella forma della sponsorizzazione, e che pongano in essere le predette attività unicamente con scopi di liberalità o volontariato. La sponsorizzazione, quale potenziale forma di ricavo indiretto di vantaggi economici per soggetti imprenditoriali risulta, pertanto, vietata.

In riferimento a soggetti non aventi scopo di lucro la sponsorizzazione è ammessa, purché i ricavi generati siano oggetto di rendicontazione di

dettaglio, unitamente ad eventuali ulteriori entrate e alla totalità delle spese, che concorrono alla realizzazione dei progetti culturali oggetto della proposta.

12) Eventi collaterali e somministrazione temporanea: chiediamo gentilmente chiarimenti in merito alla possibilità di organizzare eventi collaterali (quali vernissage o attività inaugurali) che prevedano la somministrazione di alimenti e bevande nello spazio esterno.

Tali attività possono essere realizzate, previo rispetto delle normative vigenti in materia, con una forma di contribuzione da parte dei partecipanti? Oppure devono essere svolte esclusivamente a titolo gratuito, senza alcuna forma di pagamento o contributo?

Come dettagliato all'interno dell'allegato tecnico l'immobile è, da un lato, sottoposto a stringenti vincoli d'uso (data la sua caratteristica natura strutturale), dall'altro finalizzato in via primaria e preponderante alla realizzazione di mostre espositive.

La realizzazione di attività collaterali, anche a pagamento, soprattutto in relazione ad eventuali attività di somministrazione, dovrà essere oggetto di istanza specifica ai settori comunali preposti, stante il rispetto delle vigenti normative, e tali attività dovranno essere accessorie e concomitanti all'evento o alla attività culturale svolta.